



OGGETTO: Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, canone unico e canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, legge 160/2019. Conferma tariffe per l'anno 2025

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventisei del mese di settembre nella Sede Municipale alle ore 17:35, con l'assistenza del Segretario generale Dott. Andrea La Rocca, si è riunita la Giunta Municipale, sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

LA GIUNTA COMUNALE

| | | | |
|----------------------------|-------------|----|----|
| VOCE VINCENZO | Sindaco | Si | |
| PARISE ROSAMARIA | Assessore | Si | |
| BOSSI LUCA | Assessore | Si | |
| POLLINZI FILOMENA | Assessore | Si | |
| SCANDALE ANTONIO FRANCESCO | Assessore | Si | |
| CRETILLA SANDRO | Vicesindaco | Si | |
| BRUNI MARIA | Assessore | Si | |
| CORIGLIANO NICOLA | Assessore | Si | |
| GRECO GIOVANNI | Assessore | | Si |
| DE RENZO ANGELA MARIA | Assessore | Si | |

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Totale Presenti: 9 | Totale Assenti: 1 |
|---------------------------|--------------------------|

Il Sindaco Vincenzo Voce, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Letta ed esaminata la proposta di deliberazione n. 66 del 23.9.2024 sottoposta dall'Assessore alle Finanze, Dott. Antonio Francesco Scandale, per come di seguito riportata:

-Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare:

- il comma 816 a mente del quale "... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...";
- il comma 837 a mente del quale "... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ";
- il comma 838 a mente del quale "... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147...";

- Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.68 del 3.6.2022 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 3.6.2022 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento del canone di concessione per l'occupazione di aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

- Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che "... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...";

- Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 819, della L. 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

- Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- il comma 826 e al comma 827 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- e altresì al comma 841 e al comma 842 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

- Ritenuto necessario procedere per l'annualità 2025 alla conferma delle tariffe riportate nel prospetto di cui all'Allegato A) per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e allegato B) per il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate richiamando, nell'allegato, anche i coefficienti moltiplicatori approvati con i regolamenti su citati e che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

-Dato atto, altresì, che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplinare regolamentare di cui alle deliberazioni in premessa, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;

-Visti:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

- Richiamati, inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“... a decorrere dall'anno*

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93.

di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...";

- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) di cui all'art.63 del D.Lgs. n.446 del 1997 in quanto entrate di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, conseguentemente non pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;
- il Decreto del Ministero Economia e Finanze del 25.7.2023, pubblicato sulla G.U. n. 181 del 4 agosto 2023, ad oggetto: "Aggiornamento degli allegati al D. Lgs 23 giugno 2011, n. 188, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»" con il quale sono state approvate nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con contestuale modifica dell'allegato 4/1 - Principio contabile applicato concernente la programmazione e fissato, altresì un iter temporale e procedurale ben cadenzato ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2025- 2027;

- Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i ed in particolare l'art.48 in merito alla competenza della Giunta all'assunzione del presente atto;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto comunale e il Regolamento sul funzionamento degli Organi di Governo;

- Acquisiti il parere tecnico e di regolarità contabile espressi ex art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

si propone alla Giunta Comunale di deliberare,

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

1. di approvare e confermare per l'anno 2025, le tariffe riportate nel prospetto di cui all'Allegato A) per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e all'allegato B) per il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate richiamando, nei rispettivi allegati, anche i coefficienti moltiplicatori approvati con i regolamenti su citati e che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di confermare come immediatamente operative, a far data dal 1 gennaio 2025, le predette tariffe, stante l'istruttoria, ad oggi avviata, propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 rispetto al quale le tariffe rappresentano manovra tributaria di presupposto in ambito tributario;
3. di incaricare il competente settore 3- Servizi Finanziari e Patrimonio, Servizio Tributi, alla pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93.

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione e considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) che si allegano;

Ad unanimità dei voti resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di approvare, come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata ad oggetto: **Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, canone unico e canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, legge 160/2019. Conferma tariffe per l'anno 2025**

Con successiva stessa votazione, resa nei modi e forme di legge, riscontrata l'urgenza;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/00

| Il Sindaco | La Giunta Comunale |
|-------------------------|-------------------------------|
| F.to Ing. Vincenzo Voce | F.to Avv. Sandro Cretella |
| | F.to Dott.ssa Rossella Parise |
| | F.to Ing. Luca Bossi |
| | F.to Dott.ssa Maria Bruni |
| | F.to Avv. Nicola Corigliano |

| | |
|--|---------------------------------------|
| | F.to Avv. Angela Maria De Renzo |
| | F.to Avv. Filomena Pollinzi |
| | F.to Dott. Antonio Francesco Scandale |
| Il Segretario Generale F.to Dott. Andrea La Rocca | |

Settore 3 - Servizi finanziari e patrimonio

Il Responsabile del Procedimento *SCICCHITANO GIUSEPPE*

Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Vincenzo Voce

Il Segretario generale
f.to Dott. Andrea La Rocca

Certificato di pubblicazione n° 5358

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 27/09/2024 al 12/10/2024 registrata al n° 5358 del Registro Pubblicazioni, posto che il dies a quo decorre dal giorno successivo alla registrazione.

Data reg. 27/09/2024

Il Dipendente incaricato
f.to NICOLETTA ANTONIO

Certificato di avvenuta pubblicazione n° 5358

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 27/09/2024 al 12/10/2024 e che sono/non sono pervenuti reclami/opposizioni (Prot. n° _____ del _____).

Il Dipendente incaricato
f.to NICOLETTA ANTONIO

Esecutività della deliberazione

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. (D.L.vo267/2000);

Crotone, lì 27/09/2024

Il Segretario generale
f.to Dott. Andrea La Rocca